

È reato utilizzare false schede carburante

Sotto il profilo penale, la Cassazione ha qualificato la condotta come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti

/ Alessandro BORGOGGIO

Il contribuente che utilizzi **schede carburante false** al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA è penalmente responsabile del reato di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 912 depositata ieri, 13 gennaio.

L'articolo 1 del DPR 444/1997 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA debbano risultare dalle annotazioni eseguite in un'**apposita scheda**, conforme al modello allegato al Decreto; le **indicazioni** contenute in detta scheda sono **sostitutive della fattura** di cui all'articolo 21 del DPR 633/1972, la cui emissione è vietata ai predetti gestori di impianti stradali.

La citata normativa prevede, poi, una serie di adempimenti ai fini dell'utilizzo di tali schede carburante, tra cui l'**obbligo** dell'addetto alla distribuzione di carburante di indicare in detta scheda, all'atto di **ogni rifornimento**, con firma di convalida, la data e l'ammontare del **corrispettivo al lordo dell'IVA**, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso (art. 3 del DPR 444/1997); inoltre, prima della registrazione, l'**intestatario** del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa (sono esclusi, quindi, i professionisti), deve annotare sulla scheda il **numero dei chilometri** rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo (art. 4 del DPR 444/1997).

Nei **controlli** sia interni che esterni degli Uffici viene spesso richiesta l'esibizione di tali documenti di acquisto di carburante, che talvolta, però, risultano quantomeno **irregolari**.

A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la Suprema Corte, la mancanza della firma di convalida dell'addetto alla distribuzione di carburante comporta l'**indeducibilità** ai fini delle imposte sul reddito e l'**indeducibilità dell'IVA** relativamente agli importi indicati nella scheda priva di tale sottoscrizione (Cass. 21941/2007); le stesse conseguenze si verificano qualora nella scheda non sia stato riportato il numero di targa del veicolo a cui essa si riferisce (Cass. 21769/2005). Più recentemente, la Suprema Corte ha riconosciuto la detrazione IVA relativa a schede carburante ritenute **inattendibili** sulla base dell'indicazione di importi sproporzionati rispetto al tipo di attività svolta dal soggetto d'imposta; ad avviso della Corte di Cassazione, l'inattendibi-

lità delle schede carburante genera una presunzione che costituisce **prova sufficiente** dell'infedeltà della dichiarazione IVA ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/1972 (Cass. 7272/2009).

La pronuncia della Cassazione in commento, n. 912/2012, evidenzia il **profilo penale** che può assumere la questione sin qui illustrata. Un contribuente, infatti, aveva inserito in contabilità alcune schede carburante, portandone in deduzione i costi e in detrazione l'IVA. Dal controllo effettuato dalle Fiamme Gialle, però, era risultato che tali documenti erano **falsi**, giacché dall'esame dei dati in essi indicati emergeva che il mezzo utilizzato dal contribuente avrebbe percorso, sulla base del quantitativo di carburante consumato (facilmente ricavabile dal prezzo dei vari rifornimenti), **1,73 Km per ogni litro di gasolio** acquistato, mentre il dato medio dichiarato ufficialmente dalla casa costruttrice era di oltre 15 Km per litro. Inoltre, i militari della GdF avevano raccolto le **dichiarazioni dei gestori** degli impianti di distribuzione presso cui erano stati effettuati i rifornimenti, che avevano tutti **disconosciuto le firme** di convalida presenti sulle schede carburanti contestate, nonché la calligrafia relativa alle altre indicazioni obbligatorie. Infine, le Fiamme Gialle avevano constatato che le **date** di rifornimento recate dalle predette schede carburante coincidevano con giorni in cui gli impianti di distribuzione, privi di erogatori *self-service*, erano stati **chiusi**.

Il reato prevede la reclusione da 18 mesi a sei anni

Gli Ermellini hanno stabilito, quindi, che siffatte emergenze istruttorie costituivano **dati incontrovertibili**, che i giudici di merito avevano già correttamente valutato con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, certamente inquadrate nell'ipotesi di cui all'articolo 2 del DLgs. 74/2000, che prevede la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. In conclusione, poi, i giudici di piazza Cavour hanno **escluso** che potesse sussistere, invece, l'ipotesi residuale di reato di cui all'articolo 3 del predetto Decreto (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), stante l'oggettiva e accertata inesistenza delle operazioni documentate, che rendeva, quindi, applicabile la fattispecie delittuosa di cui al predetto articolo 2.